

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -**

nella persona del Giudice Monocratico dott. Francesco Graziano, al termine dell'udienza di discussione orale del 03 giugno 2010 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 31160/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009 avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo** e promossa

DA

Meviox Pxx, nato a ..... (Codice Fiscale indicato: ....), elettivamente domiciliato sempre in ....., presso lo studio dell'avv. ...., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio

- Opponente -

**CONTRO**

KKKK S. p. A., con sede in ....., in persona del procuratore speciale *pro tempore* dott. .... [giusta procura, rilasciata dall'ing. .... nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, per Notaio dott. ssa ....., in data ....., repertorio n. ...., raccolta n. ....], elettivamente domiciliato in Napoli, ....., presso lo studio dell'avv. ...., che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in Cancelleria in data 20 marzo 2009

- Opposta -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori di queste ultime, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Peraltro, priva di rilevanza deve ritenersi la mancata precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza, da parte dell'opponente sig. Meviox Pxx, il cui difensore non è comparso, atteso che, com'è noto, tale mancanza non implica rinuncia alle domande ed eccezioni, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per la quale il giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o quelle successivamente modificate o integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme (cfr., in tal senso ed *ex permultis*, Tribunale di Torino, 5 marzo 2001).

Sempre *in limine litis*, deve essere certamente disattesa l'eccezione di nullità della procura *ad litem* conferita al difensore dell'opposta società KKKK S.p.A. Ed invero, come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che abbia conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio (com'è certamente nel caso di specie) per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e

l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 1° ottobre 2007, n. 20596).

Nella specie, la carenza, in capo all'amministratore delegato dell'opposta KKKK S.p.A., del potere di rappresentanza processuale risulta essere rimasta circoscritta al piano delle mere allegazioni, non avendo l'opponente sig. Meviox Pxx fornito alcuna dimostrazione, se del caso anche documentale, di tale assunto.

Parimenti da disattendere risulta, senza dubbio alcuno, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente. Ed invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone fisiche e giuridiche (cosiddetto *forum rei*: artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) si aggiungono il cosiddetto *forum contractus* ed cosiddetto il *forum destinatae solutionis* (art. 20 cod. proc. civ.) e spetta poi all'attore la scelta di uno di essi: il convenuto ha l'onere di contestare, nel primo suo atto difensivo del giudizio di primo grado (ora a pena di decadenza nella comparso e risposta a norma dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. civ.) la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili e cioè in riferimento a tutti e tre i menzionati fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato (cfr., in tal senso ed *ex permultis*, Cass. 27 novembre 1998, n. 12033).

Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come l'opponente (convenuto in senso sostanziale) abbia, mediante l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società opposta, contestato la competenza territoriale del giudice adito con la domanda monitoria esclusivamente in ordine alla previsione normativa di cui all'art. 18 cod. proc. civ. (cosiddetto foro generale delle persone fisiche), senza nulla porre in rilievo con riferimento ad alcuno dei suddetti fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ. (*forum contractus* e *forum destinatae solutionis*). Tale omissione comporta, con tutta evidenza, il radicamento della competenza del giudice adito con il ricorso per decreto ingiuntivo con riguardo ad ambedue i criteri di collegamento non investiti da contestazione alcuna.

Ciò premesso e passando alla disamina del merito della *res controversa* l'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Ed invero, l'opponente ha tempestivamente eccepito la prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.) del diritto vantato dalla società opposta e fatto valere mediante l'azione monitoria, evidenziando, in particolare, di non avere ricevuto alcun atto di costituzione in mora prima della missiva pervenuta in data 22 marzo 2006.

Orbene, tale eccezione è da considerarsi certamente assistita da fondamento fattuale e giuridico.

Risulta invero pacifico tra le parti che il *dies a quo* sia da individuarsi nella data del 19 maggio 2005, di deposito in Cancelleria della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione e con la quale è stata confermata la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda giudiziale originariamente proposta dall'opponente sig. Meviox Pxx, così riformando la sentenza di primo grado a seguito della quale quest'ultimo aveva ricevuto, dalla società opposta KKKK S.p.A., la complessiva somma di Lit. 13.906.065 (lire tredicimilioninovecentoseimilassantacinque), pari ad attuali € 7.181,88 (euro settemilacentottantuno/88).

Pertanto, è evidente come la prescrizione decennale del diritto fatto valere dall'opposta KKKK S. p. A. maturasse in data 19 maggio 2005.

Nondimeno, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, la suddetta società opposta non ha (tempestivamente) prodotto alcuna documentazione valevole a comprovare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla missiva già sopra menzionata, la quale, risultando pervenuta in data 22 marzo 2006, cioè in un momento in cui il termine prescrizionale di cui si tratta era già ampiamente decorso, è da ritenersi radicalmente inidonea a spiegare valido effetto interruttivo di quest'ultimo.

Né, del resto risulta possibile tenere conto della documentazione contenuta nel fascicolo di parte relativo alla fase monitoria, giacché quest'ultimo risulta essere stato

prodotto, nell'ambito del presente giudizio, soltanto in data 29 dicembre 2009 e, dunque, in un momento in cui la produzione di documenti doveva considerarsi già abbondantemente preclusa, in quanto successivo alla pronuncia dell'ordinanza mediante la quale – sulla base delle stesse richieste avanzate da ambedue le parti nel corso dell'udienza *ex art.* 183 cod. proc. civ. - era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Peraltro, non può farsi a meno di porre in rilievo come, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sia destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione nell'ambito della fase monitoria. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio (relativo al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo) e il giudice non può tenerne conto (cfr. in tal senso, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass. 26 febbraio 1999, n. 2078, citate, del resto, anche nell'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore all'udienza del 3 giugno 2009).

Dalle considerazioni finora sviluppate, discende, senza dubbio alcuno, l'accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La natura della presente controversia e l'esito della stessa costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione ottava civile -, definitivamente pronunciando nelle controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dal sig. Meviox Pxx avverso il decreto ingiuntivo n. 4497/2009 emesso, in data 15 aprile 2009, dal Tribunale di Napoli – Sezione Decima Civile – su ricorso dell'opposta KKKK S. p. A. e depositato in Cancelleria in data 28 aprile 2009;
- revoca, per l'effetto, il provvedimento monitorio menzionato nel capoverso che precede;
- dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.

*Così deciso in Napoli, all'udienza del 3 giugno 2010.*

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. Francesco Graziano